



dotate per i finanziamenti fattili per mutui all'I.N.C.I.S. dai tre Enti parastatali I.N.A., Presidenza Sociale e Infermi.

Sono inoltre presenti le seguenti importanti considerazioni in merito alla garanzia che deve assistere i mutui in parola, considerazioni che si rendono necessarie al fine di dimostrare come la preferenza data dagli Enti locali alla Cassa D.D.P.P. per la contrattazione dei mutui in questione, sia determinata oltre che dal minor tasso d'interesse anche dalle maggiori possibilità di scelta della garanzia.

È noto che l'I.N.A. in base alla propria legge regolatrice può concedere mutui a Province e a Comuni con le stesse garanzie stabilite per la Cassa D.D.P.P. I mutui agli Enti locali debbono quindi, per la legge generale che regola i prestiti effettuati dalla Cassa D.D.P.P., essere garantiti dalla sovrimposta fondiaria e per quanto concerne i Comuni, in caso di insufficienza della sovrimposta, dalle imposte di consumo.

Il D.L.L. 24 agosto 1944 stabilisce, invece, che per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci, le Amministrazioni provinciali e comunali possono contrarre mutui con Istituti designati con decreto del Ministro per il Tesoro, garantiti con "tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette." Conseguentemente,